

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	178	2016	RESPONSABILITA'	14/07/2016

SI
N

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio DEL CASTILLO	Presidente
Amedeo FEDERICI	Consigliere
Adriano GRIBAUDO	Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **60326/C** del registro di Segreteria, sui conti giudiziali

n. 57140 relativo all'esercizio 2012, reso dall'agente contabile Frumenti Roberta, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di Talla (AR);

n. 57141 relativo all'esercizio 2012, reso dall'agente contabile Macconi Donatella, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di Talla (AR);

n. 57142 relativo all'esercizio 2012, reso dall'agente contabile Tellini Angiolo, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di Talla (AR);

n. 57143 relativo all'esercizio 2012, reso dall'agente contabile Manneschi Gianluigi , quale consegnatario dei beni mobili del Comune di Talla (AR);

n. 57145 relativo all'esercizio 2012, reso dall'agente contabile Ferrini Maria Grazia, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di Talla (AR);

n. 57146 relativo all'esercizio 2012, reso dall'agente contabile Lucherini Roberta, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di Talla (AR);

Visti i conti giudiziali e gli altri atti e documenti di causa;

Visti gli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del 1933.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2016 il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo ed il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Massimiliano Atelli;

PREMESSO

che con la relazione n. 1345 del 1° dicembre 2015, depositata nella medesima data, il Magistrato relatore per i conti del Comune di Talla (AR) chiedeva al Presidente della Sezione Giurisdizionale di voler fissare l'udienza di discussione dei giudizi sui conti resi dagli agenti contabili quali consegnatari di beni comunali.

Nella predetta relazione il magistrato relatore esponeva che tra i conti giudiziali depositati presso la Sezione dal sopraindicato Comune vi erano altresì i conti dei consegnatari di beni mobili ed immobili consistenti in un prospetto intestato "Conto della gestione del consegnatario dei beni", prospetto che ricalcherebbe il modello 24 allegato al d.p.r. n. 194 del 1996, con indicazione dei valori ad inizio e fine esercizio, determinati con modalità non evidenti.

In merito ai suddetti rendiconti il magistrato ha esposto che: *"Per quanto riguarda i conti resi dai sigg. Frumentì, Macconi, Manneschi, Ferrini e Lucherini si osserva che le gestioni che ne formano oggetto non riguardano, all'evidenza, beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia", ma bensì sembrano comprendere parte dell'inventario dell'Ente, ivi inclusi i beni in uso, assoggettati a mero "debito di vigilanza" quali, ad esempio, beni consistenti in attrezzature, impianti, arredi vari e strumenti informatici. Tali soggetti sono esclusi dall'obbligo di rendere il conto giudiziale avendo in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o essendo utilizzatori di stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art. 32 del r.d. n. 827/1924)".*

Il magistrato relatore cita inoltre precedenti giurisprudenziali in argomento (Corte conti, sez. giur. Veneto n. 37/2014) con cui è stato precisato che il conto giudiziale inerisce al solo consegnatario per debito di custodia e che pertanto tale conto deve essere reso solo da parte di colui cui è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici con la puntualizzazione per cui i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi, affidatari della gestione dei beni mobili necessari per il funzionamento dell'ufficio, tenuti esclusivamente al conto amministrativo.

Con riferimento al conto reso dall'agente Tellini il magistrato relatore ha rilevato *"Per quanto riguarda il conto reso dal Tellini, pure intestato quale "conto della gestione del consegnatario di beni", parrebbe trattarsi più propriamente di conto "misto", contenente beni eterogenei quali beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili dell'Ente, come elencati nel conto medesimo, descritti, ex multis, in arredi e attrezzature varie, autovetture e automezzi, aree verdi, cimiteri, acquedotti, strade, piazze, edifici."* Ha inoltre osservato che: *"La creazione di una categoria di agenti contabili consegnatari di beni immobili, ed a volte anche di consegnatari di beni immobili e mobili, categoria estranea alla contabilità di Stato, è forse la conseguenza di una interpretazione piuttosto ampia dell'art. 93 del T.U.E.L. che sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti" non precisando se trattasi di beni mobili o immobili o di entrambe le categorie di beni, interpretazione che sarebbe anche avvalorata dal modello n. 24 approvato con il D.P.R. 194 del 1996 intestato al "consegnatario di beni", senza alcuna specificazione di essi come "mobili". Tale interpretazione che include anche i beni immobili nell'ambito del giudizio di conto dei consegnatari è di fatto seguita da molti enti locali, anche di altre regioni, ma non è stata accolta dalla giurisprudenza (Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17 febbraio 2014 e altre successive) che ha affermato che "non sussiste, per i beni immobili degli enti locali, l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti", con conseguente restituzione degli atti del giudizio di conto all'ente locale interessato. vds. in tal senso anche Sez. Calabria sent. n. 323 del 2013 e Sez. Abruzzo sent. n. 89 e 102 del 2015."*

In conclusione il magistrato relatore ritenendo irregolari i conti depositati ha rimesso la questione alla Sezione per l'adozione della pertinente pronuncia.

All'udienza del 27.1.2016 il magistrato relatore del giudizio dott. Adriano Gribaudo ha esposto oralmente il contenuto della relazione di deferimento ed il Pubblico ministero ha concordato con quanto esposto in relazione istando per l'improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all'amministrazione comunale.

Considerato in

DIRITTO

I. La Sezione è chiamata a definire la questione di carattere preliminare posta dal magistrato relatore del conto con relazione del 1.12.2015 circa la sussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale per le gestioni inerenti i beni mobili ed immobili comunali oggetto di descrizione.

E' infatti chiaro che ove fosse fornita risposta negativa alla suddetta questione il giudizio di conto si arresterebbe immediatamente con conseguente restituzione degli atti all'amministrazione, senza esame del contenuto dei rendiconti.

Prima di affrontare la suddetta questione, in via pregiudiziale, il Collegio ritiene necessario puntualizzare che ritiene validamente instaurata la fase di discussione innanzi alla Sezione in composizione collegiale del giudizio di conto senza la notifica all'agente contabile del decreto di fissazione dell'udienza pubblica di discussione e della relazione di deferimento, non prevista nell'ambito di un giudizio del tutto peculiare contraddistinto dall'officiosità, dal contraddittorio differito e dall'istituto dell'opposizione contabile che offrono comunque adeguate garanzie ai diritti di difesa spettanti all'agente contabile (cfr. Cass., SS.UU., 21.06.2010 ord. n. 14891; Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 7.10.2015, n. 89). E' stato in proposito osservato che "i giudizi di conto debbano essere ascritti al novero dei procedimenti a contraddittorio eventuale e differito, similmente a quanto accade per l'opposizione al decreto ingiuntivo nel processo civile." Atteso in particolare che in caso di condanna "l'agente contabile può chiedere una prosecuzione del giudizio attraverso il ricorso all'istituto processuale dell'opposizione contabile, espressamente normato" (Corte conti, Sez. giur. Sardegna, 18.3.2014, n. 55) non può ritenersi limitato alcun diritto di difesa atteso che il contabile, ove in ipotesi destinatario di una pronuncia lesiva della propria sfera giuridica, ha a disposizione adeguati strumenti difensivi garantiti dall'ordinamento.

II. Chiarito tale aspetto e ritenuta dunque regolarmente avviata la fase di giudizio innanzi al Collegio, può quindi essere esaminata la questione afferente la rendicontazione innanzi al giudice contabile dei conti oggetto di deferimento.

Al riguardo occorre rilevare che le nozioni generali di riferimento di "agente contabile" e di "consegnatario" rilevanti nell'ambito del presente giudizio sono quelle definite della contabilità di Stato, suscettibili di assumere valenza generale e validità altresì per l'ordinamento degli enti locali.

Occorre infatti rilevare che in realtà le divergenze lessicali tra le disposizioni del testo unico degli enti locali e quelle della normativa di contabilità generale dello Stato appaiono marginali e del tutto trascurabili a fini interpretativi, non risultando foriere di un puntuale intendimento legislativo di volere introdurre nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali. In realtà non può trascurarsi la significativa circostanza per cui il legislatore ha inteso sottoporre gli agenti contabili degli enti locali allo stesso regime del giudizio di conto già previsto per quelli statali, nel contesto di una uniforme regolamentazione della stessa materia, risultando la disciplina enunciata per gli agenti delle amministrazioni statali l'archetipo di riferimento.

Facendo dunque doverosamente riferimento alle suddette definizioni e previsioni di natura generale occorre fornire risposta alle questioni sottoposte al collegio dal magistrato relatore del conto.

Quanto alla nozione di agente contabile e segnatamente di consegnatario deve farsi riferimento, anche per gli enti locali, all'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello

Stato"), in forza del quale sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione possono, in astratto, comprendersi: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesoriери che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato"; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

Con specifico riferimento ai beni mobili va altresì rilevato che il medesimo Regolamento di contabilità di Stato prevede che "tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili" e che "la consegna si effettua per mezzo di inventario" (art. 22); è inoltre stabilito che "i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione" (art. 32) ed ancora che "nel conto giudiziale (...) il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo" (art. 33); il correlato art. 624 menziona "i contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato", mentre all'art. 194 si fa riferimento a mancanze, deteriorazioni, o diminuzione "di denaro o di cose mobili".

Fermo restando poi il contenuto dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 44 del testo unico di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che fanno riferimento agli agenti che hanno l'incarico di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, va infine fatto riferimento al "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" di cui al d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, che all'art. 6, comma 1, stabilisce che "gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia"; inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del regolamento, per "beni mobili" si intendono "oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio". Dunque ai sensi del citato regolamento esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi).

In proposito è opportuno puntualizzare in questa sede i concetti di "debito di custodia" e "debito di vigilanza" come peraltro già fatto in altre occasioni dalla giurisprudenza (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015 n. 102; cfr. Corte conti, sez. giur. Veneto, 5.2.2014 n. 37). Dunque può dirsi che mentre il debito di "custodia" caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, il debito di "vigilanza" invece connota

l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso (intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento).

Dunque non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché quindi si tratti di beni destinati all'uso - sebbene ancora in attesa di utilizzazione - e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

Circa il corretto concetto di beni afferenti ad un obbligo di custodia è bene richiamare quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza contabile secondo cui: "anche i beni non propriamente inventariabili (siano essi durevoli o consumabili), ove siano comunque presi in carico da un consegnatario per "debito di custodia", non possono essere sottratti all'obbligo di resa del conto giudiziale, che riguarda in generale gli "oggetti", le "cose" e tutte le "materie" di pertinenza pubblica; - l'assoggettamento alla resa del conto giudiziale non discende infatti dalla natura o dal valore del bene mobile preso in carico, bensì dagli obblighi di custodia oppure di vigilanza gravanti sul consegnatario o sull'utilizzatore, nel senso dinanzi chiarito; - di regola, tuttavia, i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le "scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici" non devono essere ricompresi nel conto giudiziale, fermi restando i relativi obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione" (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015, n. 102).

Infine per completezza deve altresì osservarsi che nell'ipotesi (meramente teorica) in cui tutti i beni mobili dell'ente fossero già stati destinati agli uffici ed immessi in uso e nel corso dell'esercizio di riferimento le operazioni di entrata dei beni di nuovo acquisto e di uscita dei beni fuori uso o in dismissione fossero immediatamente curate dal consegnatario per debito di vigilanza, senza dare luogo ad alcuna giacenza di magazzino da assoggettare a debito di custodia, non vi sarebbe necessità di nomina di un consegnatario per debito di custodia e dunque di redazione di alcun conto giudiziale per insussistenza di beni in custodia.

E' stato al riguardo puntualizzato che la suddetta conclusione "è praticabile soltanto nel caso in cui i beni di nuova introduzione nel patrimonio dell'ente siano effettivamente e direttamente immessi in uso, cioè allorquando: vi sia sostanziale contestualità tra il momento di consegna del bene all'ente e la sua effettiva assegnazione all'utilizzatore o all'ufficio e vi sia quindi sostanziale contestualità tra l'assegnazione e l'eventuale inventariazione del bene; l'acquisizione del bene sia strettamente funzionale alle esigenze operative dell'ufficio assegnatario, il quale ne abbia fatto richiesta, in presenza di un provvedimento di assegnazione o somministrazione anteriore o contestuale alla procedura di acquisizione del bene; per i beni dismessi, valgono ovviamente le condizioni inverse (il prelievo del bene sia effettuato direttamente presso l'agente amministrativo responsabile e il discarico per dismissione sia ad esso contestuale)". Dunque in assenza di una gestione del consegnatario per debito di custodia "non è necessario redigere e depositare un conto "a zero", cioè un conto giudiziale che non registri alcun movimento, essendo sufficiente segnalare alla Sezione giurisdizionale l'insussistenza di una gestione della specie presso l'ente stesso nell'esercizio interessato". (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015, n. 102; id. 7.10.2015 n. 89).

Ovviamente qualora ricorressero le circostanze di cui sopra l'ente dovrà darne puntuale e documentale dimostrazione alla Sezione.

Nella fattispecie dalla documentazione depositata presso questa Sezione emerge che i conti indicati in epigrafe (inerenti la gestione di beni mobili) attengono alla generalità dei beni inclusi nell'inventario dell'ente, inclusi i beni mobili registrati, quali gli autoveicoli, nonché oggetti in uso presso l'ente medesimo quali a titolo esemplificativo: attrezzature e sistemi informatici, mobili e macchine per ufficio ecc... per i quali dunque sussiste un mero debito di vigilanza sicché i relativi consegnatari sono qualificabili alla stregua non già di agenti contabili, ma di agenti amministrativi che non sono tenuti all'obbligo di resa del conto giudiziale. D'altro canto gli enti locali ben possono e debbono prevedere, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, le regolamentazioni interne di garanzia inerenti la gestione dei predetti beni mobili ritenute più opportune, specificando all'uopo gli adempimenti posti in capo agli agenti amministrativi. (cfr. Corte conti, sez. giur. Calabria 24.10.2013 n. 323).

Dagli atti depositati non è dunque evincibile la presenza di conti attinenti a beni mobili per i quali sussista un debito di custodia, conseguentemente tutti i conti indicati in epigrafe devono essere dichiarati improcedibili.

Del resto da ultimo si osserva che la denominazione di "consegnatario" in capo ad un soggetto agente non è di per sé indicativa dell'obbligo di resa del conto giudiziale, posto che in capo a tale figura "possono intestarsi compiti, funzioni e responsabilità che si atteggiavano diversamente a seconda che i beni dati in consegna siano destinati all'uso ed al consumo (consegnatari per debito di vigilanza), ovvero alla custodia e, successivamente, al rifornimento ed alla distribuzione a favore degli utilizzatori finali (consegnatari per debito di custodia)" (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 7.10.2015 n. 89).

Per quanto concerne i beni immobili va osservato che, come ipotizzato nella relazione di deferimento, la creazione nelle prassi di alcuni enti locali di una categoria di agenti contabili consegnatari di beni immobili, ed a volte anche di consegnatari di beni immobili e mobili, categoria estranea alla contabilità di Stato, potrebbe essere la conseguenza di una interpretazione piuttosto ampia ed erronea dell'art. 93 del T.U.E.L. che sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti" non precisando espressamente la norma se trattasi di beni mobili o immobili o di entrambe le categorie di beni.

Alla luce del sopra indicato contesto normativo statale deve indubbiamente essere esclusa la configurabilità di un giudizio di conto riguardante una ipotetica gestione dei consegnatari di beni immobili, in conformità anche ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella relazione del 26.11.2015 (Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 17 febbraio 2014, n. 17; id. 14 luglio 2014 n. 63, 15 luglio 2014 n. 34; Corte conti, Sez. giur. Calabria, 14 ottobre 2013 n. 323; Corte conti, Sez. Giur. Abruzzo, 15.10.2015 n. 102).

Dunque stante l'assetto normativo vigente non possono esservi dubbi circa il fatto che la figura del consegnatario si caratterizzi anzitutto per avere un "debito di materie" o di "generi" o di "oggetti", cioè segnatamente di beni mobili e che il concetto stesso del "debito di custodia" presupponga la presa "in carico" di detti beni mobili, essendo ciò radicalmente incompatibile con una gestione di beni immobili.

Va altresì ribadito che elemento indefettibile nell'operato dell'agente contabile assoggettato al giudizio di conto è del resto sempre stato l'attività di "maneggio" di "denaro" o di "materie", afferente a gestioni tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali, con i connessi movimenti in carico e scarico, determinante il sorgere di un preciso obbligo restitutorio dei beni o delle materie assunti in carico. Si tratta evidentemente di attività e di concetti non adattabili ad ipotetiche gestioni contabili di beni immobili.

D'altro canto va osservato che per i beni immobili degli enti locali la disciplina legislativa prevede comunque garanzie diverse dalla resa del conto giudiziale, quali in particolare: la tenuta degli inventari, il confluire delle relative evidenze gestionali nel conto del patrimonio da sottoporre ad approvazione nel quadro del rendiconto complessivo d'esercizio. Infatti gli immobili di norma devono essere esposti all'interno del conto generale del patrimonio nell'ambito delle immobilizzazioni materiali ove trovano separata rappresentazione i beni demaniali, i beni del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile, con le relative variazioni di valore in aumento e in diminuzione intervenute nel corso dell'esercizio, per la determinazione della consistenza finale al 31 dicembre.

Del resto va sottolineato come "la gestione dei beni immobili si traduce in atti quali: acquisti, alienazioni, dismissioni, concessioni a terzi, locazioni, manutenzioni - consistenti in un'attività amministrativa in senso stretto, spesso comportante apprezzamenti di natura ampiamente discrezionale, che vedono il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali" (Corte conti, sez. giur. Calabria 24.10.2013 n. 323; Corte conti, sez. giur. Friuli, 14.7.2014 n. 63). E' stato ulteriormente osservato in conclusione che "Tale attività è certamente soggetta alle comuni regole della responsabilità, ma estranea al maneggio di beni e valori su cui si fonda l'obbligo di presentazione del conto giudiziale, con la logica impossibilità di far discendere l'obbligo di resa del conto dalla forza espansiva dell'art. 103 della Costituzione". "Peraltro il fatto che non vi sia, per tali beni, l'obbligo di produrre un conto giudiziale alla Corte dei Conti, ovviamente non esclude che gli enti locali possano e debbano prevedere, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, le regolamentazioni interne di garanzia inerenti la gestione dei beni immobili ritenute più opportune, in particolare individuando i soggetti consegnatari responsabili della corretta conservazione/manutenzione di tali beni". (Corte conti, sez. giur. Calabria 24.10.2013 n. 323).

Alla luce di quanto sovraesposto, rammentato che le conclusioni nel senso dell'insussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale della gestione di beni immobili non contrasta con quanto affermato dagli "indirizzi di coordinamento amministrativo" della Conferenza dei Presidenti nell'ambito del parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 2/2015/CONS, adottato nell'adunanza del 12 maggio 2015 e depositato il 3 giugno 2015 né con le conclusioni del parere delle medesime Sezioni Riunite in sede consultiva n. 3/2014 del 24 ottobre 2014, in esito all'adunanza del 12 settembre 2014, riguardante la resa del conto giudiziale delle Camere di Commercio (Corte conti, sez. Giur. Abruzzo, 7.10.2015 n. 89), deve dunque affermarsi l'inconfigurabilità in concreto della figura di un agente contabile definibile "consegnatario di beni immobili" e dunque l'inesistenza di un obbligo della resa del conto giudiziale e di sottoposizione al relativo giudizio di conto.

In mancanza di obblighi di rendicontazione alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio in ordine a tutti i conti e deve essere disposta altresì la doverosa e conseguente restituzione degli atti del giudizio di conto al Comune di Talla (AR).

Resta tuttavia da evidenziare che sebbene dai documenti presentati non risultino, *rectius* non siano allo stato degli atti puntualmente individuabili, beni mobili per i quali sussista un debito di custodia, il Comune è tenuto ad effettuare una puntuale ricognizione e distinzione degli stessi ed alla conseguente individuazione dei beni mobili affidati alla custodia – nel senso già sopra precisato - del relativo consegnatario per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, con successiva trasmissione del suddetto conto a questa Sezione.

Stante l'assunzione di una pronuncia in rito e l'assenza di ogni costituzione nel presente giudizio non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando nel giudizio di cui ai conti giudiziali indicati in epigrafe, resi dagli agenti Frumenti Roberta, Macconi Donatella, Tellini Angiolo, Manneschi Gianluigi, Ferrini Maria Grazia e Lucherini Roberta,

respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibili i conti giudiziali dei consegnatari dei beni del Comune di Talla (AR) e dispone la restituzione degli atti all'ente locale, fermo restando la nuova trasmissione dei conti dei soli beni mobili oggetto di debito di custodia.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per le incombenze di rito.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2016.

L'ESTENSORE

f.to Adriano GRIBAUDO

Depositata in Segreteria il 14/07/2016

IL PRESIDENTE

f.to Ignazio DEL CASTILLO

Il Direttore di Segreteria

f.to Paola Altini